



Prot. n. 51555
del 27 gennaio 2010

OGGETTO: Segnalazione criticità interpretativa della legge regionale 8/10/2009 n. 22 - Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile.

Il Comune in ordine all'applicazione della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, pone i seguenti due quesiti:

1) se il disposto dell'art. 4, comma 5, lett. d) della legge, che non ammette gli interventi da essa previsti "per gli immobili ricadenti nelle zone di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) dei parchi e delle riserve naturali", possa riguardare anche il territorio **del Comune** ricompreso all'interno del perimetro del Parco nazionale dei monti Sibillini.

Il Comune sostiene che "risulta che a tutt'oggi il Piano del Parco Nazionale dei Monti Sibillini sia stato solo adottato ma non ancora approvato dalla Regione Marche e sembrerebbe che la semplice adozione non comporti l'applicazione delle norme di salvaguardia per cui resta difficile individuare le zone a), b), c) sopra richiamate ma non solo, a nostro avviso, mancando l'approvazione del Piano il divieto di intervenire in dette zone, indicato nella legge, non ha motivo di esistere per cui la legge stessa può essere operativa ed esplicare i propri effetti nell'intero territorio".

Si concorda con le argomentazioni svolte **dal Comune**. In tal senso si è già espresso questo Servizio Governo del territorio, con il parere [prot. n. 40796 del 21/01/2010](#), su richiesta **dello stesso Comune**;

2) se i "Centri e nuclei storici minori" individuati dall'adottato e non ancora approvato P.T.C. della provincia di Ascoli Piceno (alla quale apparteneva **il Comune** prima della istituzione della nuova provincia di Fermo) sono da equiparare alle zone "A" ove non sono ammessi gli interventi previsti dalla legge, ai sensi del suo articolo 4, comma 5, lett. a).

L'art. 4, comma 5, lett. a) della L.R. n. 22/2009 stabilisce che gli interventi previsti dalla legge non sono ammessi "nelle zone A (centri storici) di cui al d. m. 1444/1968", cioè nelle zone territoriali omogenee che gli strumenti urbanistici generali vigenti qualificano come "A" ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2/4/1968, n. 1444.

I "Centri e nuclei storici minori" individuati dall'adottato P.T.C. della provincia di Ascoli Piceno rientrano nel predetto divieto soltanto se coincidono con le zone "A" individuate e disciplinate dai vigenti strumenti urbanistici generali dei Comuni. Questo non solo per l'esplicito disposto della legge ma anche per il fatto che le cd. misure di salvaguardia che si applicano ad uno strumento urbanistico o ad un Piano territoriale dalla data della sua adozione fino alla data della sua approvazione hanno il solo scopo di sospendere il rilascio dei permessi di costruire e degli atti ad essi equipollenti per opere ed interventi in contrasto con il piano adottato, anche se conformi ai piani vigenti (vedi l'articolo unico della legge 3/11/1952, n. 1902 e successive modifiche ed integrazioni; per il P.T.C. vedi l'art. 38, comma 1, della L.R. n. 34/1992), ma non possono comportare l'applicazione anticipata della normativa del piano soltanto adottato e, quindi, non possono nemmeno modificare le zone territoriali omogenee previste e disciplinate dagli strumenti urbanistici in vigore.